



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali

UFFICIO VII
Affari degli enti locali
Prot. n. 15700
utgautonomie.prot@pec.interno

Roma, 28 MAR. 2014

Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali
Prot. Uscita del 28/03/2014
Numero: 0004933
Classifica

Al Comune di Teggiano

E, pc. Alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di SalernoAlla Direzione Centrale della Finanza
Locale

SEDE

OGGETTO: Lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali amministrative.

Si fa riferimento alla nota del 18 c.m. con la quale codesto Comune, nel lamentare le difficoltà di assicurare la funzionalità del servizio elettorale in mancanza di adeguati mezzi finanziari, ha chiesto un intervento chiarificatore da parte di questo Ministero in merito ad un parere rilasciato dall'Aran, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi in occasione delle prossime elezioni amministrative deve trovare il suo finanziamento, esclusivamente, fra le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999.

Al riguardo, si fa presente che lo scrivente Ufficio già in passato si è pronunciato sulla problematica di cui trattasi sostenendo che a norma del citato art. 14 comma 2, le risorse previste dal comma 1 di detto articolo possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, tra le quali è ricompresa quella elettorale.

L'art. 39 del CCNL 14.9.2000, che disciplina espressamente il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità naturali, laddove prevede che lo straordinario prestato in tali occasioni non concorre ai limiti di cui al citato art. 14, conferma che il fondo storico del lavoro straordinario può essere incrementato solo nei casi previsti dallo stesso art. 14 e, in tal caso, l'incremento si aggiunge alle disponibilità ordinarie.

Tale previsione, relativa all'incremento del fondo con risorse esterne, risulta rafforzata dal successivo comma 2 dello stesso articolo 39, il quale prevede che per il finanziamento dello straordinario per consultazioni elettorali o referendarie gli enti debbono procedere all'acquisizione delle relative risorse anche per il personale titolare di posizione organizzativa.

Dalla lettura delle norme sopracitate emerge, quindi, chiaramente che la possibilità di superare i limiti stabiliti dall'art. 14 è consentita solo ove esista una specifica disposizione di legge che permetta all'ente di acquisire dall'esterno le predette risorse, cosa che non si verifica nel caso di consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali, dove le relative spese sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pur comprendendo le difficoltà rappresentate da codesto ente, si ritiene di condividere l'avviso espresso al riguardo dall'Aran, non potendosi porre a carico del bilancio del Comune oneri relativi ai compensi per lavoro straordinario da effettuarsi per le prossime consultazioni amministrative ulteriori rispetto allo stanziamento del fondo di cui al citato art. 14.

IL CAPO UFFICIO STAFF
(Tonelli)